

Molto spesso mi sono ritrovato a domandarmi se sia giusto o meno tutelare un proprio diritto quando si è perfettamente consapevoli che la sua difesa potrebbe avere delle inevitabili conseguenze su altri aspetti della vita.

La risposta è certamente nel senso della necessaria affermazione del diritto lesa, il cui soddisfacimento non può trovare limitazioni di sorta benché, in determinate occasioni può capitare che, nella pubblica amministrazione, colui al quale è demandato il potere decisionale sia sospinto, con aberranti e pericolose interpretazioni delle norme di riferimento, che fino al quel momento albergavano quasi innocentemente solo nelle menti di coloro la cui esistenza appare essere stata concepita unicamente per compiacere il capo di turno, verso scelte, dagli esiti incerti ed incontrollabili, che finiscono con lo sviare l'azione amministrativa verso il soddisfacimento di interessi che difficilmente coincidono con quelli propri della P.A..

Così, può capitare che all'interno di una Amministrazione Pubblica si giunga a compiere azioni e scelte il cui senso resta difficilmente comprensibile anche a coloro che, investiti della questione, pur volendo dividerne le ragioni dettate da una obsoleta visione della figura del dipendente, come ad esempio potrebbe essere quella del "cittadino in uniforme", si trovano a dover scegliere se seguire bovamente la linea di condotta impostagli, oppure attivare quel processo logico che, certamente, li condurrebbe a dissentire dall'idea del capo con l'evidente rischio di perdere "punti" rispetto a coloro che, pur pensandola diversamente, si tappano il naso e condividono con apparente entusiasmo l'infausta scelta.

Nella Circolare riguardante l'avanzamento al grado di 1° Maresciallo, pubblicata su questo sito, è opportuno notare che, mentre al punto 6 della medesima si legge: "6. Si rammenta, infine, che, nel rispetto delle norme circa il diritto alla privacy, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la comunicazione di cui al precedente punto dovrà riguardare esclusivamente i dati personali del singolo sottufficiale. Pertanto, codesti Enti/Reparti non potranno rilasciare copia del presente documento, che, peraltro, potrà essere soltanto visionato integralmente (cfr. Consiglio di Stato, adunanza plenaria 4 febbraio 1997, n. 5) dagli interessati presso il proprio Comando di Corpo, previa richiesta ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241.", nessun accenno viene fatto circa i termini d'impugnazione dell'atto.

La graduatoria di una procedura concorsuale quale è quella relativa all'avanzamento di grado nella pubblica amministrazione, è un atto pubblico che non contiene dati sensibili per i quali possa ritenersi applicabile il Decreto Legislativo 196/2003, e come tale deve essere integralmente garantito l'accesso con estrazione di copia.

In ipotesi, il decreto legislativo posto a finto baluardo di una inesistente riservatezza che appare preordinata ad impedire, ai soggetti valutati sfavorevolmente, l'attivazione di quei previsti rimedi in sede giurisdizionale o amministrativa, recita espressamente:

#### TITOLO IV

##### Trattamenti in ambito pubblico.

##### Capo I

##### Accesso a documenti amministrativi

##### Articolo 59

Accesso a documenti amministrativi.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

##### Articolo 60

Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Per opportuna informazione preferisco riportare anche il testo della Massima tratta dalla Decisione dell'A.P. n. 5/1997 che l'Amministrazione militare cita dimenticando ch'essa si riferisce ed afferma un principio insito nella "Legge sulla Privacy" (L. 675/1996) che il legislatore, con i successivi decreti, ha voluto rafforzare: la tutela dei dati riferiti allo stato di salute.

##### **Adunanza plenaria 4 febbraio 1997, n. 5**

**La questione attinente al conflitto tra diritto di accesso e riservatezza dei terzi deve essere risolta nel senso che l'accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo; infatti, sia la norma primaria (articolo 24, comma secondo, lett. d) legge 7 agosto 1990 n. 241, sia la norma**

**regolamentare (articolo 8, comma quinto, lett. d) D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, hanno cercato di contemperare esigenze diverse, stabilendo che i richiedenti, di fronte a documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di altri soggetti, non possono ottenere copia dei documenti, né trascriverli, ma possono solo prendere visione degli "atti" di quei procedimenti amministrativi che sono relativi ai loro interessi. L'interesse alla riservatezza, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso e' necessario alla difesa di quell'interesse.**

**Il diniego al diritto di accesso quando non riguarda i "documenti" e le informazioni in esso contenute, bensì le "qualità" dei soggetti denunciati, pur se esercitato per ragioni di rilevante valore sociale, si risolve per l'Amministrazione nell'esercizio di un potere discrezionale di diniego che la legge 7 agosto 1990 n. 241 non le conferisce. (Fattispecie relativa ad un esposto presentato contro l'operato del sanitario responsabile del servizio tossicodipendenze di una USL, da tossicodipendenti e loro familiari).**

A questo punto è ancora più opportuno aggiungere che la consolidata giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi, uniformemente a quella del Consiglio di Stato, afferma che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, in definitiva, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili) o di atti idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, co. 2, del D.Lgs. 135/1999 (ora art. 60 D. Lgs. 196/2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi (cfr, Cons. Stato, VI, 26 aprile 2005 n. 1896; T.A.R. Lazio, Roma, I, 24 novembre 2005 n. 12288).

Non sembra esserci alcun dubbio che, l'imposto divieto di estrazione di copia dell'esito della valutazione, sia un blando tentativo volto a limitare le critiche che inevitabilmente sorgeranno, ancora una volta.

Vorrei poter firmare questo mio scritto ma, almeno per questa volta consentitemi di mantenere l'anonimato per non essere accusato di aver scritto "frasi dai toni ironici ed irriverenti" o aver trattato argomenti di servizio ....., come è capitato ad un nostro amico e collega.

Con la mia massima stima.